



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2012

=====

ADDI' 21/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI - MALCOTTI


DELIBERAZIONE N. 626

Oggetto:

Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.



626 21 DIC. 2012 Pa

OGGETTO: Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI E SICUREZZA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 (Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), *cosiddetta legge Galli*, successivamente abrogata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente);

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36) e successive modifiche, con la quale la Regione Lazio ha, in particolare:

- 1) individuato, per la gestione unitaria del S.I.I., cinque Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O. n. 1 - Lazio Nord-Viterbo; A.T.O. n. 2 - Lazio Centrale-Roma; A.T.O. n. 3 - Lazio Centrale-Rieti; A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale-Latina; A.T.O. n. 5, Lazio Meridionale-Frosinone);
- 2) individuato, quali forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun A.T.O.:
  - a) la convenzione di cooperazione, ai sensi dell'articolo 24 della l. 142/1990 (ora articolo 30 del d.lgs. 267/2000);
  - b) il consorzio;

ATTESO che, nella Regione Lazio, tutti gli enti locali ricadenti nei singoli A.T.O. hanno scelto, quale forma di cooperazione, la convenzione di cui al precedente punto 2, lettera a), individuando la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province come organismo permanente di decisione e di consultazione tra gli enti convenzionati, la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni quale ente responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO che la convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 costituisce una forma di cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi di rispettiva competenza, che non comporta in alcun modo l'istituzione di un ente autonomo e terzo rispetto agli enti locali dotato di propria personalità giuridica;

VISTO l'articolo 35 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 che, nel modificare la l.r. 6/1996, ha denominato la forma di cooperazione prescelta dagli enti locali (sia essa convenzione di cooperazione, sia essa consorzio) "autorità d'ambito";



626 11 DIC 2012 M



ATTESO che tale cambiamento di denominazione ha una valenza meramente formale, non incidendo in alcun modo sulla natura giuridica delle suddette forme di cooperazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 148 che ha definito l'Autorità d'Ambito quale "struttura dotata di personalità giuridica" alla quale gli enti locali "trasferiscono l'esercizio delle competenze ad essi spettanti" in materia di gestione delle risorse idriche;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 152/2006, non ha adeguato la l.r. 6/1996 al menzionato articolo 148 del medesimo D.lgs 152/2006;

VISTO l'articolo 2, comma 38, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale le Regioni procedono alla rideterminazione degli A.T.O., valutando prioritariamente i "territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali" ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato "alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti" del decreto legislativo 267/2000;

PRESO ATTO che il citato articolo 2, comma 38, ribadisce la legittimità delle scelte di cooperazione tra gli enti locali attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) il quale prevede, ai fini del contenimento della finanza pubblica, la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali;

VISTO l'articolo 186 bis della l. 191/2009 (inserito dal decreto legge n. 2/2010 e modificato dalla legge di conversione 42/2010), con il quale il legislatore statale ha disposto:

- a) la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 31 dicembre 2012 (termine come da ultimo prorogato con il d.l. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni con la l. 24.02.2012 n. 14);
- b) l'abrogazione, dalla medesima data, del citato articolo 148 e il conseguente obbligo per le regioni di attribuire "con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";
- c) la nullità degli atti delle Autorità d'Ambito eventualmente adottati successivamente al decorso del termine di cui alla lettera a);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e, in particolare, l'articolo 23, commi da 14 a 20, il quale dispone un sostanziale ridimensionamento delle funzioni e competenze delle province;

CONSIDERATO che da un'interpretazione coordinata e organica del complesso quadro normativa sopra descritto può desumersi che:

- a) la soppressione prevista dall'articolo 186 bis della l. 191/2009 deve intendersi riferita esclusivamente alle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 (quali enti terzi rispetto agli locali, dotati di propria personalità giuridica),



626 ... 2012 R



mentre non produce alcun effetto nei confronti delle forme di cooperazione tra enti locali attuate attraverso del convenzioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, indipendentemente dalla denominazione formale ad esse attribuite;

- b) nelle more di uno specifico intervento normativo della Regione, anche ai fini di un'eventuale revisione degli ambiti territoriali ottimali della gestione del S.I.I. e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23 del d.l. 201/2011 in relazione al ruolo delle province, devono comunque considerarsi implicitamente superate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), e dell'articolo 186 bis della l. 191/2009, le disposizioni della l.r. 6/1996 e successive modifiche, laddove prevedono la possibilità di costituire consorzi tra enti locali,

all'unanimità

**DELIBERA**

1. di impartire agli enti locali ricadenti degli ambiti territoriali ottimali di cui alla l.r. 6/1996, nelle more di una revisione organica della legge medesima, i seguenti indirizzi:

- a) le convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle province del Lazio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali ad oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti;
- b) in considerazione del combinato disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e) e comma 186 bis della l. 191/2009, devono considerarsi superate le disposizioni della l.r. 6/1996 e successive modifiche, laddove prevedono la possibilità di costituire, negli ambiti Territoriali Ottimali, consorzi tra enti locali

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

**ROMA 24 DIC. 2012**

